



CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 72 DEL 20/10/2025

**OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA LIBERTA' E VIA SEMPIONE**

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107
del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Preso atto della richiesta del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione del Comune di Garbagnate Milanese, di emissione di ordinanza per la circolazione stradale, per lavori di rifacimento del manto stradale in varie località tra cui:

- via Libertà
- via Sempione

Vista la Determina n. 911 del 14/11/2024 “Servizi tecnici di redazione del progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, diagnosi energetica, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di ristrutturazione manti stradali e marciapiedi anno 2024”;

Vista la Determina n. 1035 del 12/12/2024 “Approvazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione manti stradali e marciapiedi anno 2024 – determina a contrarre”;

Vista la Determina n. 174 del 26/02/2025 “Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata dei lavori di ristrutturazione manti stradali e marciapiedi anno 2024”, con la quale tali lavori sono stati affidati, alla società “FAVINI COSTRUZIONI SRL ” con sede in via Bose, 1bis – Brescia;

Vista la Determina n. 370 del 14/05/2025 con cui è stata data autorizzazione al subappalto alla società SINTEXCAL S.p.A. Società Unisoggettiva con sede in Via G. Finati n.47 località Cassana – Ferrara;

Considerato che, come concordato con l'impresa, viene indicata la data dal 22/10/2025 per l'inizio dei lavori per le località di cui al primo paragrafo, con termine previsto il 30/10/2025;

Considerato che la realizzazione di tali opere necessita:

- dell'istituzione del divieto di transito e divieto di sosta nell'area occupata dal cantiere;
- dell'istituzione del divieto di transito eccetto residenti, del divieto di sosta e del senso unico alternato nei tratti di strada chiusi per la presenza del cantiere;

Richiamata l'Ordinanza n. 54 del 17/12/2024 "Disciplina della circolazione stradale in occasione di occupazioni/lavori su suolo pubblico anno 2025, che mantiene gli effetti, fissando le regole in presenza di cantieri stradali;

Ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica, di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade sopra indicate, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle strade circostanti;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto quando disposto dal D.L.gs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 18/09/2025 di nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

Ritenuto che il procedimento si è regolarmente svolto;

Sentiti i pareri degli Uffici competenti,

ORDINA

dalle ore 8:00 del 22/10/2025 alle ore 18:00 del 30/10/2025, l'istituzione temporanea di:

- in Libertà e in via Sempione, nell'area di cantiere:

- DIVIETO DI TRANSITO
- DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA

- in via Libertà e in via Sempione, nei tratti di strada senza uscita per la presenza del cantiere:

- DIVIETO DI TRANSITO (eccetto residenti)
- DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO
- DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA

DISPONE

di dare incarico al richiedente la predisposizione della seguente segnaletica verticale, come da Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada DPR 495/1992, nonché di tutta la segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza che, nel caso di divieti di sosta, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima di inizio di validità del presente provvedimento.

- Figura II 383 Art. 31 – Lavori in corso
- Figura II 46 Art. 116 – Divieto di transito
- Figura II 309 Art. 135 – Strada senza uscita

- **Figura II 26 Art. 96 – Doppio senso di circolazione**
- **Figura II 45 Art. 114 – Diritto di precedenza nei sensi unici alternati**
- **Figura II 45 Art. 110 – Dare precedenza nei sensi unici alternati**

INTEGRA E MODIFICA (temporaneamente)

tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con il presente provvedimento.

Dovrà comunque essere garantito il transito e la sosta ai servizi di soccorso pubblico e di emergenza (Ambulanza, auto medica, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco).

Dovrà essere altresì garantito il transito dei veicoli destinati al trasporto di persone diversamente abili ed il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.

Dovrà essere dato avviso della modifica della viabilità ai residenti nelle zone interessate.

Dovrà essere predisposta adeguata segnaletica di deviazione di percorso con l'indicazione di strada chiusa:

- **in via Milano intersezione via Monza**
- **in via Monza intersezione via Libertà**
- **in via Volta intersezione via Serenella**
- **in via N. Sauro intersezione via Milano**

AVVERTENZE

Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 430,00.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Luca Leone;

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo online, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Sindaco per la pubblicazione sull'Albo online

Dalla Residenza Comunale, lì 17/10/2025

**IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
Comm. Capo Dr. Luca LEONE**

SETTORE POLIZIA LOCALE
Luca Leone
